



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE ¹

CAPO I - Disposizioni Preliminari

Art.1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, l'elezione delle cariche sociali e il limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO

capo II – Convocazione dell'Assemblea

Art. 2

L'Assemblea dei soci è convocata conformemente a quanto previsto dallo Statuto in vigore; in ogni caso è facoltà del Consiglio di Amministrazione inviare ai soci una copia dell'avviso di convocazione. In tal caso il modulo di delega allegato deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

CAPO III - Costituzione dell'Assemblea

Art. 3

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e può farsi rappresentare da altro socio persona fisica avente diritto al voto, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Le modalità per l'autenticazione delle deleghe, secondo le previsioni statutarie, sono indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 4

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, del Direttore e dei rappresentanti delle Federazioni Regionale e Nazionale non è subordinato ad alcuna formalità.

¹ In rosso le modifiche che saranno approvate dall'Assemblea dei Soci del 17.05.2014

Art. 5

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto Sociale.

Art.6

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario. Nel caso di Assemblea Straordinaria la funzione di segretario è assunta da un Notaio.

Art.7

Il Presidente comunica il numero dei soci presenti in proprio o per delega ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, con la verifica del raggiungimento del quorum costitutivo ove richiesto, nel qual caso dichiara l'assemblea validamente costituita e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno. Altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione.

Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente a meno che abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita.

CAPO IV - Discussione Assembleare

Art.8

Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente regola la discussione dando parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 9.

Art. 9

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare debbono farne richiesta al Presidente, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fintanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore e i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Nazionale possono chiedere di intervenire nella discussione.

Art.10

Il Presidente risponde agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.

Art.11

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere senza ulteriore indugio.

Art.12

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora il socio prenda la parola senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Il socio cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci l'Assemblea.

Art.13

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Qualora nell'Assemblea si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione il Presidente può disporre brevi sospensioni della adunanza.

Art.14

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

CAPO V – Votazioni ed elezioni cariche sociali

Art. 15

Le votazioni hanno generalmente luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario.

Art.16

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto; l'assemblea può però, su proposta del Presidente, deliberare con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, di procedere anche in questo caso con voto palese.

Qualora per la nomina delle cariche sociali si proceda tramite votazione a scrutinio segreto, le schede elettorali verranno consegnate ai Soci in Assemblea e ciascuno di essi voterà apponendo un segno di croce accanto ai nominativi prescelti oppure scrivendo direttamente sulle righe in bianco il nome, il cognome e gli altri dati atti ad evitare casi di omonimia di coloro che intenderà eleggere.

Non può candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco colui, che ferma la sussistenza di ogni requisito previsto dallo Statuto, abbia compiuto i 70 anni di età alla data del 1° gennaio dell'anno nel corso del quale vengono svolte le elezioni delle cariche sociali o comunque nel corso del quale l'assemblea sia convocata per deliberare sulla sua nomina.

Non può candidarsi l'Amministratore uscente che non ha conseguito durante il periodo di mandato triennale almeno 12 Crediti Formativi. Per gli Amministratori al primo mandato i Crediti sono aumentati ad un minimo di 15 nel corso del primo mandato triennale. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i Crediti Formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale.

Le schede elettorali riportano prestampati, per ciascun organo da rinnovare, il nome degli amministratori e/o dei sindaci, e/o dei probiviri_uscenti che si sono ricandidati, nonché gli eventuali nominativi dei nuovi candidati che hanno presentato la loro candidatura con firma autenticata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla Banca almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Non sono ammesse candidature di nominativi diversi da quelli uscenti, già in carica, presentate con modalità differenti da quelle indicate nel comma precedente.

Le schede contengono comunque un numero di spazi in bianco per consentire agli elettori l'eventuale votazione di nominativi diversi da quelli che hanno presentato la loro candidatura.

Art.17

I nominativi votati dovranno avere i requisiti richiesti, pena nullità del voto.

Sono nulli i voti dai quali il Presidente dell'Assemblea, sentiti gli scrutatori e il Presidente del Collegio Sindacale, non individui con sufficiente chiarezza l'indicazione del nominativo votato.

In caso di omonimia sono nulli i voti attribuiti con il solo nome e cognome del candidato.

Sono altresì nulle le schede in cui i candidati votati risultino complessivamente in numero superiore a quello delle cariche da eleggere.

In caso di contestazioni la decisione sulla validità del voto spetta al Presidente.

Art. 18

Ultimate le votazioni, **verificatesi le condizioni di cui all'art. 19**, il Presidente ne proclama i risultati, invitando coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza e ad accettare la carica impegnandosi ad adempiere all'obbligo di formazione previsto dal Credito Cooperativo. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Nel caso di sussistenza di cause di ineleggibilità o di mancata accettazione della carica nei termini di legge da parte di un eletto, si considera nominato in sua sostituzione il primo dei non eletti.

Art.19

Esaurito l'ordine del giorno, e terminate le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO VI – Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali

Art. 20

Il presente capo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Restano ferme le limitazioni e le cause di decadenza previste dallo Statuto.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Art. 21

Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.

Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.

Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai commi precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di

dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

Art. 22

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente capo.

Art. 23

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Capo da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.

Art.24

Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Art.25

La disciplina del presente Capo si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea

CAPO VII – Disposizioni finali

Art.26

L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci previa indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.